



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 4395 / Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VIII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Norme per la disciplina dell'esercizio della pesca marittima e per la tutela e l'incremento dell'acquacoltura"
(Reg.Gen.n.275)

Ad iniziativa dei Consiglieri Sorrentino, Carpinelli, Caiazzo, Nocera, Polverino, Ascierio Della Ratta, Caputo, Russo.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a :

VIII Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **30 MAG. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

“Norme per la disciplina dell’esercizio della pesca marittima e per la tutela e l’incremento dell’acquacoltura”

Ad iniziativa dei Consiglieri Sorrentino, Carpinelli, Caiazzo, Nocera, Polverino, Ascianto Della Ratta, Caputo, Russo.

Ruolo Generale n. 275



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi)

1. Con la presente legge, la Regione Campania promuove la tutela, l'incremento ed il riequilibrio biologico della fauna ittica marina, attua interventi di conservazione ambientale, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito delle funzioni spettanti alle Regioni, nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e riequilibrio biologico.
2. La Regione Campania recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell'Unione Europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nei settori da essa disciplinati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione Campania, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, promuove l'utilizzazione razionale delle risorse alieutiche, la valorizzazione e l'incremento delle risorse biologiche marine, lo sviluppo socio-economico delle marinerie campane anche mediante il potenziamento delle attività integrative alla pesca, la promozione dell'associazionismo e della cooperazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) disciplina dell'esercizio della pesca e delle attività di allevamento ittico al fine di garantire la gestione durevole delle risorse naturali marine e di promuovere lo sviluppo equilibrato e coerente di tali attività;
- b) disciplina di interventi strutturali a sostegno del settore della pesca, della maricoltura e dell'acquacoltura e il potenziamento della filiera produttiva ittica;
- c) adeguamento infrastrutturale a servizio del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento di controllo dei problemi ambientali che possono, in forma diretta o indiretta, interagire con le risorse del mare e dei territori costieri, e delle popolazioni ittiche;
- e) introduzione di criteri e metodologie per garantire la compatibilità ambientale nella gestione degli impianti di allevamento;
- f) qualificazione dello sforzo di pesca attraverso l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi;
- g) nascita di nuove imprese e il consolidamento e lo sviluppo di quelle esistenti;
- h) promozione della diversificazione produttiva, della multifunzionalità delle imprese ittiche, dell'associazionismo e della cooperazione e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti della pesca anche mediante l'affermazione di nuove opportunità occupazionali supportate da specifiche azioni di aggiornamento e formazione professionale, di valorizzazione delle produzioni ittiche regionali nonché il miglioramento della loro qualità;
- i) potenziamento della ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore, alla definizione di sistemi di gestione, di monitoraggio dell'ambiente marino e di pesca ecocompatibili, alla verifica sullo stato delle risorse alieutiche;
- j) divulgazione delle innovazioni tecnologiche e delle acquisizioni scientifiche;
- k) assistenza tecnica e consulenza agli operatori del settore, attivazione e miglioramento di un efficace sistema di trasferimento delle informazioni dalla ricerca alla produzione;
- l) promozione dei sistemi di gestione della pesca che prevedono la partecipazione attiva degli operatori del settore;



Consiglio Regionale della Campania

- m) miglioramento del livello di integrazione fra le attività afferenti la gestione del mare e le sue risorse e le statistiche della pesca e dell'acquacoltura;
- n) ampliamento e normalizzazione del mercato attraverso la diversificazione della domanda e l'aumento del consumo dei prodotti ittici regionali;
- o) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo e negli impianti di acquacoltura nonché di tutti gli operatori addetti al settore della pesca;
- p) verifica della presenza di elementi o fonti inquinanti nelle diverse aree marine e costiere;
- q) la permanenza degli operatori della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali ed economiche e favorire lo sviluppo delle attività connesse;
- r) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio marino e costiero nonché la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- s) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca ;
- t) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche e le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 3
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

1. "albo degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo" è il registro degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo tenuto dalla Regione Campania ai sensi della presente legge (art. 21);
2. attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nel mare mediante l'impiego di attrezzi a ciò destinati;
3. "autorizzazione sanitaria" è l'autorizzazione rilasciata ai sensi della vigente normativa, concernente la disciplina igienica della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
4. "autorizzazione comunale" è l'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività ittivistica prevista dall'art. 23 della presente legge;
5. "autorizzazione al pescaturismo" è l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima dell'Ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti;
6. "commissione regionale della pesca professionale" è la commissione istituita ai sensi dell'art. 7 della presente legge;
7. consulta generale del mare è la commissione istituita ai sensi dell'art. 6 della presente legge;
8. distretti di pesca: le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico istituiti per assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche;
9. consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale: i consorzi la cui costituzione è strettamente collegata all'opportunità di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale;
10. diversità biologica: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini, altri ecosistemi acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, tra le specie e quella tra gli ecosistemi;
11. principio precauzionale: l'adozione di misure precauzionali per anticipare, prevenire e minimizzare gli effetti negativi nell'uso delle risorse. In presenza di pericoli di danni seri e irreversibili, la mancanza di una piena certezza scientifica non deve essere utilizzata come ragione per postporre tali misure;
12. stato di conservazione di una specie: l'insieme delle influenze che, agendo su tale specie, possono pregiudicare a lungo termine la sua ripartizione e l'importanza della sua popolazione;
13. imprenditore ittico: ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 154/04, è imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in



Consiglio Regionale della Campania

- ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 7 del D.Lgs 154/04;
14. ittiturismo: ai sensi dell'art. 7 comma b del D. Lgs 154/04 attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;
 15. maricoltura ed acquacoltura: l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali o vegetali in ambiente marino, nelle acque interne, in bacini o strutture artificiali mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. In ragione del prodotto, l'attività di acquacoltura si distingue in: piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura. In ragione delle metodologie di produzione si distingue in: acquacoltura intensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione artificiale, acquacoltura semi intensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione mista, acquacoltura estensiva quando l'allevamento viene condotto senza apporti energetici supplementari;
 16. l'operatore ittituristico, di pescaturismo è l'imprenditore ittico che esercita tali attività e che risulta iscritto nell'albo di cui all'art. 22 della presente legge
 17. organizzazione dei produttori: l'organizzazione o l'associazione costituita per iniziativa dei produttori stessi, allo scopo di adottare le misure atte ad assicurare l'esercizio razionale della pesca, l'attuazione di piani di cattura, la corretta gestione dei contingenti di cattura, il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione, la concentrazione dell'offerta, l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze di mercato, la regolarizzazione dei prezzi. Gli aderenti hanno l'obbligo di: smerciare tramite l'organizzazione tutta la produzione del prodotto o dei prodotti per i quali hanno aderito, applicare in materia di produzione e commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione;
 18. pesca costiera locale: l'attività di pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca da quarta categoria, o da terra.;
 19. pesca costiera ravvicinata: l'attività di pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza;
 20. pesca mediterranea: l'attività di pesca esercitata nelle acque del mare mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda;
 21. pesca professionale: l'attività di cattura e prelievo a fini economici esercitata da soggetti iscritti nei registri dei pescatori marittimi istituiti presso le Capitanerie di Porto;



Consiglio Regionale della Campania

22. pesca sportiva: è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio di prodotti di tale tipo di pesca.
23. pesca scientifica: l'attività di pesca diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del D.P.R. 1639 del 02/10/1968, l'imbarco di tali soggetti è autorizzato dal capo del compartimento marittimo ;
24. pesca speciale: l'attività esercitata per la cattura ed il prelievo del corallo, del novellame, dei crostacei, dei molluschi, del pesce spada e della vegetazione marina da soggetti specificamente abilitati e con oneri corrispettivi;
25. prodotti della pesca e dell'acquacoltura: il prodotto delle attività di cattura e di allevamento di organismi acquatici;
26. pescaturismo: ai sensi dell'art. 7; comma a del D. Lgs 154/04 è l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico – ricreativo;
27. piccola pesca costiera: ai sensi del reg. Ce n. 2369/2002 è la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati di cui al regolamento ce n. 26/2004;
28. attrezzi trainati: qualsiasi attrezzo da pesca trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora, alla deriva o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate, le draghe, i ciancioli e le reti a circuizione dotate di sistema di chiusura della rete;;
29. reti trainate: le reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia;
30. reti da traino: le reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio, costituite da un corpo conico o piramidale (corpo della rete) chiuso in fondo da un sacco, che si estendono all'apertura mediante bracci o sono montate su un'armatura rigida; l'apertura orizzontale è assicurata da divergenti o da un'asta o armatura di forma e dimensioni variabili; tali reti possono essere trainate sul fondo (reti a strascico) o a mezz'acqua (reti da traino pelagiche);
31. sciabiche da natante: le reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricello da un peschereccio in movimento o all'ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaino o munita di sacco nella parte posteriore; possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda della specie bersaglio;
32. sciabiche da spiaggia: le reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva;
33. draghe: gli attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio per la cattura dei molluschi bivalvi; comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un'armatura rigida di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore presenta una lama che può essere arrotondata, affilata o



Consiglio Regionale della Campania

- dentata e può essere munita di scivoli e decessori; esistono inoltre draghe meccanizzate per mezzo di dispositivi idraulici (draghe idrauliche);
34. rastrello da natante: il sistema che sostituisce quello che comunemente viene denominato "draga manuale";
 35. zona protetta: un'area geograficamente definita di acque marine, nella quale la totalità o una parte delle attività di pesca è temporaneamente o permanentemente vietata o soggetta a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini;
 36. rete da imbrocco: la rete formata da un'unica pezza e mantenuta verticalmente in acqua da piombi e galleggianti; essa in genere è utilizzata per la cattura di specie pelagiche. A seconda della zavorra utilizzata e del galleggiamento, queste reti sono utilizzate per pescare nella colonna d'acqua fino alla superficie marina e sono fisse al fondo (rete da imbrocco calata sul fondo e rete da imbrocco fissa galleggiante) o alla deriva (rete da imbrocco derivante)
 37. attrezzi da posta: gli attrezzi denominati: "nasse", "rete da imbrocco fissa galleggiante", "rete da imbrocco calata sul fondo", "rete da posta a circuizione", "tramaglio", "cestelli", "cogolli", "bertovelli" ed in genere qualsiasi tipo di rete ancorata al fondo utilizzata presso le marinerie campane ed il cui recupero avviene sempre da un lato dell'attrezzo;
 38. rete da imbrocco calato sul fondo: la rete da imbrocco, la cui parte inferiore è costituita da una lima di piombi o corda zavorrata che tocca sul fondo marino; l'altezza della stessa è tale che può anche raggiungere la superficie del mare;
 39. rete da imbrocco fissa galleggiante: la rete formata da imbrocco, che è o può essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e che galleggia nella colonna d'acqua fino alla superficie del mare;
 40. rete da posta a circuizione: l'imbrocco fisso posizionato in modo da circondare i branchi di pesci; a seconda della specie insidiata tale attrezzo può anche raggiungere la superficie;
 41. tramaglio: la rete costituita da due o più pezze fissate insieme da un'unica ralinga, la cui parte inferiore costituita da una lima di piombi o corda zavorrata è ancorata al fondo marino;
 42. rete da posta combinata: la rete formata da tramaglio nella parte inferiore a contatto con il fondo, e da imbrocco calato sul fondo nella parte superiore;
 43. nassa: la trappola costituita da un'ossatura in metallo, giunco o altro materiale e rivestita con rete in materiale plastico, metallo, giunco o materiali similari; tale attrezzo è calato in mare in gruppi legati ad un trave madre ed è ancorato al fondo;
 44. rete da imbrocco derivante: la rete da imbrocco mantenuta in superficie o ad una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, isolatamente o insieme all'imbarcazione a cui è fissata; può essere ancorata alle estremità al fondo, munita di ancore o altri dispositivi di galleggiamento volti a stabilizzare la rete o a limitare la deriva.



Consiglio Regionale della Campania

Questo sistema comprende quelli attualmente denominati: "piccola derivante", "menaide", "sangusara", "bogara", "alalungara", "sbomberra", "palamitara" e "occhiatarà";

45. reti da circuizione: sistema che comprende quelli attualmente denominati "tonnara volante", sia ad una che a due imbarcazioni; "cianciolo" per la cattura del pesce azzurro o del pesce bianco, sia ad una che a due imbarcazioni; "circuizione senza chiusura". In genere tale rete è recuperata tirando contemporaneamente le due estremità della stessa;
46. cianciolo: le reti da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato ad una lima di piombi per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
(Funzioni amministrative)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni:

- a) di indirizzo e di pianificazione e coordinamento al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa;
- b) di definizione degli strumenti di concertazione con lo Stato;
- c) di rapporto e di coordinamento degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a favore della pesca;
- d) di elaborazione di criteri ed elementi di indirizzo nella politica regionale della pesca;
- e) di coordinamento degli interventi straordinari in caso di emergenze;
- f) di divulgazione, sperimentazione e di ricerca.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Funzioni amministrative delle Province)

1. Nell'ambito delle competenze trasferite alle Regioni, sono affidate alle Province:
 - a) l'attuazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nonché azioni di contesto, con la esclusione delle azioni aventi come destinatari enti comprensoriali e Province, che restano di competenza della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II
ORGANISMI E PROGRAMMAZIONE
Art. 6
(Consulta Generale del mare)

1. Presso la Commissione Consiliare "Risorsa mare", è istituita la Consulta generale del mare, costituita da:

- a) presidente della Commissione che la presiede
- b) assessore regionale competente in materia di pesca o suo delegato;
- c) assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;
- d) assessore regionale ai Trasporti o suo delegato;
- e) assessore regionale alla Ricerca Scientifica o suo delegato
- f) assessore regionale alla Sanità o suo delegato
- g) assessore regionale al Turismo o suo delegato;
- h) assessore regionale Sport e Tempo Libero o suo delegato;
- i) assessore regionale all'Urbanistica e Assetto del territorio o suo delegato;
- j) assessore regionale alla Cultura e politiche giovanili o suo delegato;
- k) presidente della Provincia di Caserta o suo delegato;
- l) presidente della Provincia di Napoli o suo delegato;
- m) presidente della Provincia di Salerno o suo delegato;
- n) Dirigente del Settore regionale competente in materia di pesca o suo delegato;
- o) un rappresentante dell' UNIONCAMERE;
- p) un rappresentante delle autonomie locali;
- q) un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato dalle stesse;
- r) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello nazionale;
- s) cinque rappresentanti delle diramazioni regionali delle organizzazioni di categoria riconosciute a livello nazionale;
- t) un rappresentante per ciascuna Autorità di Bacino;
- u) un rappresentante per ognuna delle diramazioni regionali delle Organizzazioni sindacali riconosciute a livello nazionale;
- v) un rappresentante per ogni Autorità Portuale della Campania;
- w) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania.
- x) un rappresentante regionale per ogni istituto di previdenza obbligatoria dei lavoratori del mare

2. Finalità della Consulta è la crescita e la diffusione della cultura del mare, la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere con l'inclusione della prevenzione della diversità biologica negli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e di pianificazione del territorio, l'analisi delle condizioni di vita e di lavoro, anche ai fini della salute e della sicurezza, dei pescatori e



Consiglio Regionale della Campania


delle loro famiglie, e della adeguatezza delle iniziative di prevenzione e assistenza.

3. La Consulta convoca annualmente la Conferenza del mare con la quale sono pubblicizzate le attività svolte da ogni settore economico e della Pubblica Amministrazione relative alle problematiche marine ed in particolare:

- a) gli interventi strutturali ed infrastrutturali;
- b) le modifiche normative intervenute;
- c) la verifica dei risultati ottenuti e degli obiettivi perseguiti con i diversi strumenti di programmazione;
- d) le emergenze ambientali costiere e marine.

4. La Consulta redige un rapporto annuale sullo stato del mare e delle attività ad esso collegate.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione Consiliare Risorsa mare convoca la prima conferenza e disciplina il funzionamento della Consulta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

(Commissione Regionale della pesca professionale)

1. Per il governo ed il coordinamento dell'attività di pesca, di acquacoltura e maricoltura e di tutte le altre attività collegate, è istituita la Commissione Regionale della pesca professionale, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, composta da:

a) Assessore Regionale competente in materia di pesca o da suo delegato, con l'incarico di Presidente della Commissione;

b) un rappresentante dell'Assessorato all'Ambiente;

c) un rappresentante dell'Assessorato alla Ricerca Scientifica;

d) un rappresentante dell'Assessorato Lavoro e Politiche giovanili;

e) un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità;

f) un rappresentante dell'Assessorato al Bilancio;

g) un rappresentante dell'Assessorato ai Trasporti del Settore Demanio Marittimo;

h) i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Caserta, Napoli e Salerno o loro delegati;

i) il Responsabile del Settore regionale competente in materia di pesca e un funzionario appartenente allo stesso Settore, con l'incarico di segretario della Commissione;

j) un rappresentante per ognuna delle diramazioni regionali delle organizzazioni sindacali riconosciute a livello nazionale;

k) un rappresentante delle diramazioni regionali delle Associazioni della cooperazione della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale;

l) un rappresentante delle diramazioni regionali dell'associazioni delle imprese riconosciute a livello nazionale

m) un rappresentante di ciascuno dei Consorzi di Gestione in materia di pesca operanti in Campania;

n) un rappresentante delle Capitanerie di Porto della Campania;

o) quattro docenti universitari con specifiche competenze in discipline scientifiche, economiche applicate alla pesca, maricoltura, economia ambientale, acquacoltura ed allevamento in acque dolci e salmastre;

p) un rappresentante dell'ARPAC;

q) un rappresentante dell'Autorità Ambientale;

r) un rappresentante dei distretti di pesca;

s) un rappresentante eletto unitariamente ogni due anni dagli Enti Gestori delle Aree Marine Protette Campane;

t) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Caserta, Napoli e Salerno.

u) un rappresentante regionale per ogni istituto di previdenza obbligatoria dei lavoratori del mare



Consiglio Regionale della Campania

2. E' compito della Commissione:

a) redigere il programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura all'interno del quale sono espressamente individuate le priorità di ricerca e di formazione per la pesca, l'acquacoltura, la maricoltura ed attività connesse; nonché le priorità di sviluppo economico del settore e di adeguamento infrastrutturale;

b) promuovere attività di concertazione tra i diversi uffici e gli organismi competenti in materia di pesca;

c) formulare pareri e proposte su argomenti inerenti la pesca e l'acquacoltura.

3. La Commissione dura in carica cinque anni e decade con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

4. La Commissione è convocata dal Presidente. In prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dai presenti.

5. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca e di acquacoltura nonché i rappresentanti di Enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

6. L'acquisizione del parere della Commissione regionale della pesca è obbligatoria per la formazione degli atti di competenza del Consiglio regionale in materia di pesca e di acquacoltura.

7. Per l'espletamento dei compiti delle commissioni consultive locali di cui all'art. 7 della legge n. 963 del 1965 e in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, nell'ambito della Commissione Regionale della pesca sono istituite le Commissioni consultive locali della pesca marittima e della maricoltura per le Province di Napoli, Caserta e Salerno.

8. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale disciplinerà, con apposito regolamento, il funzionamento e i compiti delle Commissioni di cui al presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
(Distretti di pesca)

1. Per garantire l'efficiente attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo del settore produttivo della pesca, compresa la tutela del tessuto socio-economico e culturale delle marinerie, e per perseguire gli obiettivi della gestione sostenibile delle risorse alieutiche e della tutela della biodiversità, possono essere istituiti i distretti di pesca.
2. La proposta di costituzione del distretto deve provenire da almeno quattro organizzazioni professionali di categoria su richiesta motivata.
3. Il Settore regionale competente in materia di pesca svolge l'attività di istruttoria avvalendosi anche di qualificate collaborazioni scientifiche esterne all'Amministrazione per l'elaborazione dello studio di fattibilità.
4. lo studio di fattibilità deve individuare gli elementi di omogeneità ambientale, socio-economico e produttive delle aree marine interessate evidenziandone i benefici economici, produttivi ed ambientali che ne deriverebbero;
5. I distretti sono costituiti con appositi decreti del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
6. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.
7. Il distretto di pesca è gestito da un Comitato di gestione così costituito:
 - a) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale che lo presiede;
 - b) tre rappresentanti della Regione Campania, designati rispettivamente dall'Assessore competente in materia di pesca e dall'Assessore con delega al Demanio Marittimo e Opere marittime;
 - c) un rappresentante di ciascun comune marittimo ricadente nel distretto dotato di infrastrutture destinate alla pesca;
 - d) un rappresentante di ciascuna delle diramazioni regionali delle associazioni della cooperazione della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale;
 - e) Un rappresentante delle diramazioni regionali delle associazioni delle imprese di pesca riconosciute a livello nazionale;
 - f) Un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio
 - g) un rappresentante di ciascuna Capitaneria di Porto interessata al distretto;
 - h) un rappresentante di ciascun consorzio di gestione della piccola pesca operante nel distretto;
 - i) un rappresentante dei mercati ittici presenti;
8. Per il suo funzionamento il distretto si avvale di personale opportunamente distaccato dall'amministrazione provinciale competente, dai comuni interessati e dalla Regione, e ha sede presso l'amministrazione provinciale. Il distretto stipula convenzioni con istituti di ricerca e Università per l'affidamento di indagini e ricerche in materia di pesca.
9. L'attività dei distretti è finalizzata a:



Consiglio Regionale della Campania

- a) assicurare, in attuazione del principio di sostenibilità, una gestione razionale delle zone marine ed un uso ottimale delle risorse alieutiche, attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca, formulando programmi e modelli gestionali delle aree in collaborazione con la ricerca;
 - b) assicurare la razionale utilizzazione degli spazi disponibili a mare per le attività di pesca e maricoltura;
 - c) favorire lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di supporto all'impresa soprattutto in termini di assistenza e consulenza tecnica, accelerando i processi di trasferimento di tutte le innovazioni tecnologiche, che riducono in modo sostanziale l'impatto sull'ambiente;
 - d) operare a livello locale per la gestione del demanio, in collaborazione con i competenti uffici regionali;
 - e) incentivare la formazione professionale, soprattutto finalizzata ad allargare le competenze dei pescatori in tutte le attività integrative e complementari alla pesca, per consentire valide alternative produttive ed occupazionali;
 - f) favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche e produttive costiere;
 - g) collaborare all'individuazione degli indicatori di valutazione per attività di pianificazione strategica;
 - h) attuare a livello locale le indicazioni della politica comunitaria, nazionale e regionale, in termini di sviluppo del settore e tutela delle risorse;
 - i) coordinare, in collaborazione con le altre Autorità competenti, la raccolta dei dati statistici di produzione e il monitoraggio delle risorse marine;
 - j) favorire la realizzazione di progetti di sviluppo, compresi i progetti pilota di particolare significato territoriale;
 - k) **promuovere il miglioramento delle condizioni socio-economiche, della salute e della sicurezza dei pescatori**
10. I Distretti di pesca disciplinano la conservazione e gestione delle risorse marine, mediante specifici piani locali attuativi che intervengono nella:
- a) regolamentazione della pesca e dello stato di pesca (dimensioni massime delle imbarcazioni in termini di stazza e potenza del motore per ciascun sistema di pesca, zone nelle quali la pesca è vietata o limitata con riguardo a periodi specificati, attrezzi di pesca, caratteristiche ed utilizzazioni ammesse degli attrezzi di pesca, utilizzazione di prodotti catturati, giornate, orari);
 - b) individuazione e gestione delle aree di tutela biologica assoluta;
 - c) individuazione e gestione delle aree di riproduzione;
 - d) individuazione e gestione delle aree in cui è consentito l'allevamento.
 - e) I piani sono approvati dalla Giunta Regionale sentita la commissione di cui all'art. 7
11. Le modalità di funzionamento del Distretto sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto dal Comitato di Gestione entro tre mesi dalla data del suo insediamento ed approvato dalla Giunta Regionale;
12. fino a quando non saranno istituiti i distretti, le attività di cui al comma 9 e al comma 10 sono espletate dalle amministrazioni provinciali competenti;



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale)

1. I Consorzi della piccola pesca costituiti, in via prevalente, tra le associazioni di pescatori presenti nel distretto di pesca, rappresentano gli organi economici su cui si fonda un modello democratico e partecipativo che coniuga la gestione della pesca e lo sviluppo locale, economico e occupazionale, con le istanze di sviluppo sostenibile a livello globale.
2. I Consorzi collaborano con i Distretti di pesca nelle seguenti materie:
 - a) attuazione dei piani locali di gestione;
 - b) attuazione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato;
 - c) attuazione di progetti di sviluppo compresi i progetti pilota di particolare significato territoriale;
 - d) attività di raccolta di dati statistici di produzione ed ambientali per il monitoraggio e la ricerca;
 - e) realizzazione di strutture di supporto a terra all'attività di produzione (piccoli mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio, mezzi di trasporto);
 - f) attività di controllo previo riconoscimento degli ispettori dell'area su cui opera il consorzio stesso a cui è affidato il compito di organizzare e svolgere attività di sorveglianza e guardiania sia a terra sia a mare. Gli ispettori sono scelti dal consorzio fra i pescatori e per l'esercizio delle loro funzioni assumono la qualifica di agente giurato di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche ed integrazioni. Le attività di controllo sono aggiuntive a quelle normalmente esercitate dalle altre istituzioni competenti. Il controllo riguarda anche il rispetto delle regole fissate per la pesca sportiva. Compito dell'ispettore è quello di collaborare con le Autorità competenti per la corretta attuazione dei piani locali di gestione oltre che per contrastare ed eliminare l'abusivismo e l'irregolare utilizzo delle risorse e delle zone di pesca;
 - g) controllo della pesca sportiva;
 - h) creazione di centri servizi per la pesca;
3. La costituzione ed il funzionamento del Consorzio sono disciplinati con apposito Statuto approvato dalla Giunta regionale sentita la Commissione di cui all'art 7.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III

TUTELA ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO MARINO

Art. 10

(Programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ogni triennio di programmazione, la Commissione regionale della pesca professionale di cui all'art. 7, elabora il Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, in seguito denominato Programma.
 2. Il Programma ha durata triennale e i Piani successivi sono predisposti nei sei mesi precedenti ciascuna scadenza.
 3. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al ramo. Esso è adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 4. Il Programma è diviso in sezioni, ognuna delle quali dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - Sezione prima: potenzialità produttive delle acque marine costiere, attraverso la rilevazione statistica dei dati sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti ittici, valutazione delle risorse ambientali e dei mezzi nautici, personale addetto all'attività di pesca e acquacoltura ed attività ad esse connesse;
 - Sezione seconda: determinazione dei punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi del settore (analisi SWOT) e valutazione ambientale strategica, utile alla definizione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore;
 - Sezione terza: linee guida per l'esercizio, nei distretti di pesca, delle singole attività di pesca, e per il controllo dello sforzo di pesca, indicazione delle azioni di risanamento delle acque;
 - Sezione quarta: censimento delle strutture ed infrastrutture collegate all'esercizio della pesca, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca;
 - Sezione quinta: previsione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore, programmazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali, azioni di studio e ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquacoltura, formazione;
 - Sezione sesta: definizione del quadro finanziario pluriennale per l'attuazione dei programmi previsti dal Programma nonché riparto delle risorse tra i vari soggetti attuatori previsti dalla presente legge.
- La Commissione per la redazione del programma può avvalersi di Università, Enti e/o Istituti di ricerca pubblici e privati operanti in Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

(Destinazione vocazionale delle aree a mare)

1. Il settore regionale competente in materia di pesca propone entro 12 mesi dalla emanazione della presente legge il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare redatto in concertazione con gli altri settori regionali e con le amministrazioni nazionali competenti avvalendosi anche del supporto tecnico-scientifico di strutture di ricerca esterne all'amministrazione;
2. La Giunta regionale approva il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare;
3. I comuni sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di destinazione produttiva, attueranno un proprio piano comunale di concessioni per specifica destinazione;
4. La Regione Campania, in concertazione con gli altri Enti e Amministrazioni competenti, collaborerà alla definizione della carta dei confini a mare fra Comuni costieri;
5. L'Assessore regionale competente in materia di pesca, sentita la Commissione Regionale della pesca professionale e tenuto conto delle proposte del Distretto di pesca, istituisce e delimita, con proprio provvedimento, le aree di protezione delle risorse ambientali del mare e del litorale della Campania. La delimitazione è volta in particolare a:
 - a) salvaguardare luoghi di elevato valore biologico ed ecologico;
 - b) ricostruire l'equilibrio ecologico in aree intensamente sfruttate;
 - c) proteggere la biodiversità;
 - d) favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine di importanza economica.
6. Le aree di cui al presente articolo costituiscono riferimento, limite e vincolo per ogni azione regionale di regolazione dello sforzo di pesca.
7. La prima delimitazione delle aree è effettuata nell'ambito del censimento di cui all'art. 16 della presente legge.
8. Tali aree saranno soggette a limitazioni nella cattura di specie, di tempi e modalità di prelievo;
9. Ai fini della tutela delle risorse, la Regione, anche mediante accordi di programma con Enti ed Istituzioni regionali, nazionali e comunitarie, incentiva interventi per:
 - a) implementare politiche di gestione delle risorse in base al principio precauzionale;
 - b) partecipare a convenzioni internazionali per la gestione delle zone di pesca, con particolare riferimento al "Codice di condotta per una pesca responsabile";sviluppare tecniche per una gestione integrata delle zone costiere e per la protezione del litorale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

(Azioni di contesto e sostegno della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse)

1. La Regione Campania sosterrà le attività di ricerca attinenti la pesca, l'acquacoltura, la maricoltura e le altre attività connesse secondo le indicazioni e le modalità contenute nel programma.
2. Al fine di divulgare la cultura delle acque marine, la Regione Campania di concerto con le Facoltà Universitarie interessate e i Provveditorati agli Studi, promuove e incentiva, per le scuole di ogni ordine e grado: premi letterari, concorsi culinari, concorsi di poesia, concorsi di pittura, concorsi di fotografia, borse di studio, stages di formazione, corsi di specializzazione post-laurea per azioni specifiche nel settore della gestione e della preservazione del patrimonio ittico mediterraneo.
3. Al fine di elevare le professionalità nel settore della pesca, dell'acquacoltura, della maricoltura e delle altre attività connesse e di favorire la formazione dei soggetti interessati, la Regione, attraverso le proprie strutture, o strutture di formazione accreditate, dispone corsi di formazione professionale per gli addetti al settore secondo le indicazioni e le modalità contenute nel programma.
4. Per le finalità di cui alla presente legge e per un concreto e reale sviluppo economico, sociale e commerciale del settore, l'Assessorato al ramo, sentite le Associazioni di categoria e le associazioni di consumatori, può dare corso a campagne promozionali tendenti a pubblicizzare il consumo del pesce.
5. L'Assessorato regionale competente in materia di pesca, d'intesa con gli Assessorati al Turismo e alla Cultura, può promuovere e incentivare manifestazioni culturali, musicali e sportive nonché sagre dedicate al consumo delle specie ittiche marine e della maricoltura nelle varie località e aree campane.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL PESCATURISMO E DELL'ITTITURISMO

Art. 13
(Attività connesse alla pesca)

1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

- a) pescaturismo,
- b) ittiturismo;
- c) attività legate all'allevamento, la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione nonché le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici;

1. L'esercizio dell'ittiturismo e del pescaturismo presuppone uno stretto rapporto di connessione con l'attività di pesca o di acquacoltura che deve essere prevalente in quanto effettuate mediante l'utilizzazione di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata

2. Ai fini della presente legge, il carattere di prevalenza delle attività ittiche rispetto alle attività connesse, s'intende realizzato quando:
il tempo-lavoro impiegato in tali attività è superiore o uguale a quello impiegato nell'attività di itturismo e pescaturismo.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 viene dimostrata mediante la presentazione di una specifica relazione, redatta da un tecnico abilitato in merito ai giorni di pesca esercitati dall'imbarcazione o dalla cooperativa di cui tale imbarcazione fa parte.

Per tali attività sono riconosciute agevolazioni nei limiti e con le modalità previste all'art. 28



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE DI PESCATURISMO E DI ITTITURISMO

1. le attività di pescaturismo ed ittiturismo connesse a quelle della pesca e dell'acquacoltura sono finalizzate a:
 - favorire forme sostenibili di turismo direttamente esercitato dalle comunità locali nel rispetto delle peculiarità ambientali, urbanistiche, sociali e culturali delle aree costiere;
 - valorizzare le tradizioni culturali legate alla pesca;
 - valorizzare i prodotti della pesca freschi o trasformati;
 - promuovere la riduzione dello sforzo di pesca e l'affermazione di sistemi di gestione delle catture e dei processi produttivi di maricoltura secondo principi di sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;
 - concorrere alla integrazione del reddito degli addetti;
2. l'integrazione dell'attività di pesca ed acquacoltura con le attività di pescaturismo ed ittiturismo deve rispettare le seguenti condizioni:
 - che le attività turistiche connesse alla pesca ed all'acquacoltura non siano prevalenti rispetto a quest'ultime
 - che siano effettuate mediante l'utilizzazione dei prodotti provenienti in prevalenza dell'attività di pesca e/o dell'acquacoltura ovvero di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata
3. per il pescaturismo vengono individuate le seguenti attività:
 - imbarco di persone diverse dall'equipaggio sulle imbarcazioni da pesca;
 - attività di cattura con l'utilizzo dei sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca ad eccezione dei sistemi a traino;
 - somministrazione, per la consumazione sull'imbarcazione di alimenti, freschi o trasformati, e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalle propria attività di pesca e di acquacoltura e comunque di provenienza locale e da prodotti di imprese ittiche della zona;
 - alloggio notturno nelle cuccette dell'imbarcazione.
 - lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 24;
 - lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.
 - creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste;
4. per l'ittiturismo vengono individuate le seguenti tipologie di attività:
 - alloggio in camere o in unità abitative o strutture nella disponibilità dell'operatore ittico;
 - ospitalità in spazi aperti nella disponibilità dell'operatore ittico, per la sosta dei campeggiatori muniti di tende, caravan o altro mezzo di soggiorno autonomo;



Consiglio Regionale della Campania

- somministrazione, per la consumazione sul posto di alimenti, freschi o trasformati, e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e di acquacoltura e comunque di provenienza locale e da prodotti di imprese ittiche della zona;
 - organizzare la vendita e la degustazione dei prodotti ittici trasformati, ivi inclusa la mescita del vino ai sensi della legge 268/99;
 - organizzare attività ricreative, divulgative, culturali, didattiche e di servizi in favore degli ospiti dell'azienda finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura;
 - creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste;
5. Nello svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo è compresa l'attività di organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché escursionistiche anche per mezzo di convezioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle coste e dell'ambiente marino
6. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati direttamente dall'impresa ittica nonché quelli ricavati da materie prime dell'impresa ittica ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

STRUTTURE DI ITTITURISMO

1. Possono essere utilizzati per svolgere attività di ittiturismo previste dalla presente legge:
 - i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore ittico, nonché gli edifici, parti di essi ovvero pertinenziali all'abitazione dell'imprenditore ittico o comunque strutture abitative nella sua disponibilità nei comuni costieri della Regione Campania;
2. L'eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 deve essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona ed utilizzando tecnologie che privilegiano il risparmio energetico.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16

**NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI PESCATURISMO E DI ITTITURISMO**

1. Per lo svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo, in attuazione della legge n. 96 del 20 febbraio 2006, i requisiti igienico – sanitari delle strutture devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni
- L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico – sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti ittici propri
- Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica o di bordo;
- Per l'idoneità dei locali, utilizzati per l'attività di alloggio, nell'ambito delle attività di pescaturismo ed ittiturismo, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'abitabilità dei locali stessi;
- Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica la conformità alla norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale

2. Per garantire le condizioni di sicurezza nell'esercizio del pescaturismo l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio deve rispettare le annotazioni di sicurezza rilasciate dall'Autorità Marittima dell'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti;



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

**ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI DEL PESCATURISMO E
DELL'ITTITURISMO.**

1. Ai sensi della presente legge sono istituiti presso la Regione Campania - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - l'Albo regionale degli Operatori dell'Ittiturismo e del Pescaturismo. Ad esso possono essere iscritti i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs 154/04 che non abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali e che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27/12/1956, n. 1423 e successive modificazioni o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
2. L'albo degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo è tenuto a cura dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste Caccia e Pesca–




Consiglio Regionale della Campania

Art. 18

**ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DALL'ALBO
DEGLI OPERATORI DEL PESCATURISMO, DELL'ITTITURISMO**

1. L'iscrizione degli operatori del pescaturismo all'albo regionale è automatica a seguito della comunicazione dell'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della barca da pesca dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio delle attività. Per l'ittiturismo, l'iscrizione degli operatori all'albo avverrà a seguito della comunicazione, presso il Settore foreste Caccia e Pesca della comunicazione di cui all'art. 23 comma 3
2. Gli imprenditori ittici esercitanti l'attività di ittiturismo, iscritti all'albo regionale, sono soggetti, comunque, a controlli e verifiche della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. I controlli possono essere disposti dal settore regionale competente in materia di pesca.
3. La cancellazione dell'Operatore dall'albo è prevista nei casi in cui pervengano, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie di violazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di ittiturismo, nonché di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.
4. L'iscrizione degli operatori ittituristici e di pescaturismo all'albo è negata o, ove concessa, revocata - a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione - a coloro che:
 - a. abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
 - b. che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27.12.56 n.1423 e successive modifiche, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
5. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano le norme di cui all'art. 606 c.p.p ed all'art 10 della legge 4.01.68 n.15.
6. La qualifica di "operatore ittituristico", la denominazione di "azienda ittituristica" e la definizione di "ittiturismo", possono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo degli Operatori dell'ittiturismo e provvisti della necessaria autorizzazione del Comune all'esercizio di tali attività.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI ITTITURISMO E DI PESCATURISMO**

1. Per esercitare le attività di ittiturismo, i soggetti devono presentare al Comune ove ha sede l'attività stessa, ai sensi della legge 24.12.93 n. 537, art. 2 comma 10, una comunicazione d'inizio attività;
2. La comunicazione d'inizio attività consente immediatamente l'esercizio dell'attività ittituristica. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, entro 60 giorni deve provvedere al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
3. Trascorsi i 60 giorni dalla comunicazione senza pronuncia, la domanda s'intende accolta; l'autorizzazione dovrà essere concessa nei successivi 30 gg e, contestualmente, copia della stessa sarà trasmessa, a cura del Sindaco, all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario-Settore Foreste Caccia e Pesca.
4. Il titolare dell'attività ittituristica è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, entro 30 giorni dalla variazione medesima, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
5. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
6. l'esercizio del pescaturismo è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti



Consiglio Regionale della Campania

ART. 20

CONNESSIONE DELLE ATTIVITA' DI ITTURISMO, DI PESCATURISMO E LA PREVALENZA DELL'ATTIVITA' ITTICHE.

4. L'esercizio dell'ittiturismo e del pescaturismo presuppone uno stretto rapporto di connessione con l'attività di pesca o di acquacoltura che deve essere prevalente in quanto effettuate mediante l'utilizzazione di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata
5. Ai fini della presente legge, il carattere di prevalenza delle attività ittica rispetto alle attività connesse, s'intende realizzato quando:
il tempo-lavoro impiegato in tali attività è superiore o uguale a quello impiegato nell'attività di ittiturismo e pescaturismo.
6. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 viene dimostrata mediante la presentazione di una specifica relazione, redatta da un tecnico abilitato in merito ai giorni di pesca esercitati dall'imbarcazione o dalla cooperativa di cui tale imbarcazione fa parte.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 21

FORMAZIONE IMPRENDITORI DEL PESCATURISMO E DELL' ITTITURISMO.

1. La Regione cura, nell'ambito delle attività di formazione professionale la formazione e l'aggiornamento degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo e degli accompagnatori e/o animatori del pescaturismo e dell'ittiturismo.
2. La Regione può delegare alle emanazioni regionali delle organizzazioni di categoria della pesca riconosciute a livello nazionale la formazione e l'aggiornamento dei suddetti Operatori, degli accompagnatori e/o animatori.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 22

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DELL'ITTITURISMO E DEL PESCATURISMO.

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di ittiturismo sono tenuti:
 - a iniziare l'attività entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale;
 - a rispettare le condizioni, le modalità e le eventuali prescrizioni indicate nell'autorizzazione e/o a comunicare eventuali variazioni di attività;
 - a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, nel caso intenda procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata di detta chiusura;
 - ad esporre al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - ad osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza;
 - a comunicare alla Regione Campania i dati relativi alla propria azienda e della connessa offerta ittituristica ai fini dell'inserimento nel portale agricoltura del sito web regionale.

2. Gli armatori o le cooperative di pesca titolari di imbarcazioni autorizzate al pescaturismo sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Le iniziative di pescaturismo possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteo-marine favorevoli.
 - Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.
 - È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.
 - Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1° novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.
 - L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.



Consiglio Regionale della Campania

- Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale autorità marittima.
- Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.
- Le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.
- Il regime di cui al precedente comma 8 non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.
- Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 23

INTERVENTI PROMOZIONALI.

1. La Regione può, direttamente o le emanazioni regionali delle organizzazioni di categoria della pesca riconosciute a livello nazionale , finanziare:
 - a) le attività promozionali, quali manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze e/o di lavoro a scopo divulgativo nonché la valorizzazione dell'ambiente e tradizioni del mondo della pesca e dell'acquacoltura e dei prodotti locali anche di concerto con il programma promozionale dell'Assessorato al Turismo;
 - b) l'utilizzo dei moderni sistemi informatici di presentazione, promozione e commercializzazione dell'offerta peschaturistica ed ittituristica di concerto con le attività poste in essere dall'Assessore al Turismo;



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO V

AIUTI E CONTRIBUTI

Art. 24

(Interventi ammissibili a sostegno pubblico)

1. Nella definizione degli interventi ammissibili ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, la Regione Campania recepisce le indicazioni dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali in materia di pesca e acquacoltura. In particolare gli aiuti riguardano:

- a) l'adeguamento delle imbarcazioni alla sicurezza e alla qualità del pescato;
- b) la costituzione e il funzionamento dei Consorzi di Gestione della piccola pesca artigianale;
- c) la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche;
- d) la maricoltura e l'acquacoltura;
- e) le infrastrutture e i porti pescherecci;
- f) la commercializzazione dei prodotti ittici;
- g) la trasformazione dei prodotti ittici;
- h) il riconoscimento dei marchi di tipicità o di qualità;
- i) la promozione delle produzioni ittiche;
- j) le misure socio-economiche;
- k) l'incentivazione della costituzione delle organizzazioni dei produttori;
- l) l'indennità per la sospensione della pesca;
- m) le agevolazioni e gli aiuti alle azioni innovative;
- n) le polizze assicurative in acquacoltura;
- o) il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- p) l'occupazione giovanile;
- q) l'attuazione di programmi su risorse nazionali.
- r) Lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione
- s) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali, senza aumento volumetrico, da destinare ad ittiturismo e alle attività di accoglienza, ristorazione, esposizione, consumo e vendita dei prodotti;
- t) l'installazione e il miglioramento delle opere fognarie, igienico-sanitarie, idriche, termiche, elettriche e telefoniche, ivi compreso l'allacciamento all'utenza pubblica entro il limite di 1 Km e per il miglioramento dell'accessibilità a servizio di strutture destinate all'ittiturismo;
- u) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione e/o trasformazione dei prodotti dei prodotti ittici;
- v) la realizzazione di aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive presso locali destinati all'ittiturismo
- w) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative;



Consiglio Regionale della Campania

- x) l'adeguamento di barche nel rispetto di tutte le disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti e l'acquisto di attrezzature per l'attività di pescaturismo.
- y) l'acquisto di imbarcazioni da pesca, regolamente iscritta allo schedario comunitario delle navi da pesca da destinare al pescaturismo a pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrino di esercitare da almeno 5 anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente. Il trasferimento della proprietà non può aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela;
- z) la creazione di strutture a supporto delle attività turistiche connesse alle attività di pesca ed acquacoltura ed alla qualificazione dei luoghi e dei servizi presenti;
 - aa) l'acquisto di mezzi da trasporto (navette) a servizio delle attività di ittiturismo.
 - bb) Ogni altro intervento compatibile con la normativa nazionale e comunitaria.
 - cc) riconversione delle attività degli operatori del settore verso altri settori produttivi.

2. L'entità del contributo, le tipologie di intervento, le spese ammissibili, le categorie dei lavori, i beneficiari, le modalità di erogazione dei contributi, gli obblighi e quant'altro necessario all'attuazione sono disciplinati con apposito regolamento di Giunta regionale da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 25

PESCA SPORTIVA A MARE

1. La pesca sportiva a mare può essere esercitata previo versamento della tassa di concessione annuale regionale commisurata al tipo e numero di attrezzi autorizzati e fissata da provvedimenti della G.R.;
2. Le attività di pesca sportiva possono essere effettuate con attrezzi individuali e non individuali - Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
 - a) coppo o bilancia;
 - b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
 - c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine, lenze per cefalopodi tutte con un numero di ami non superiore a sei, rastrelli da usarsi a piedi;
 - d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
 - e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
 - f) palangari fissi o derivanti; nasse
3. La licenza per l'esercizio della pesca sportiva a mare è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione annuale regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta del versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità in corso di validità.
4. La licenza per l'esercizio della pesca sportiva non è richiesta:
 - f) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne in possesso di licenza, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
5. Il Competente Settore Regionale individuerà, all'interno dei porti le aree dove autorizzare la pesca sportiva
6. l'uso degli attrezzi sportivi di cui al comma 2 è soggetto alle seguenti limitazioni:
 - a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
 - b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
 - c) non possono essere usate più di 3 canne per ogni pescatore sportivo;
 - d) il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 150 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
 - e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;



Consiglio Regionale della Campania

b) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada

c) è vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale

7. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

8. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole

9. Durante l'esercizio della pesca subacquea, il pescatore in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione;

10. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 26

(Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla pesca sportiva)

1. In caso di violazione e inosservanza delle disposizioni contenute nell' articolo 24 si applicano le seguenti sanzioni amministrative, cumulabili con le eventuali sanzioni penali:

b) da euro duecento/00 a euro seicento/00 e divieto di pesca fino a due anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione, a vocazione riproduttiva e per le quali esistano norme di tutela che limitano o vietano l'esercizio della pesca;

c) da euro duecentocinquanta/00 a euro settecentocinquanta/00 per chi immette nelle acque marine specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima, sanzione amministrativa da euro cinquecento/00 a euro millecinquecento/00;

d) da euro duecento/00 a euro seicento/00 divieto di pesca per un anno, per chi viola le disposizioni a tutela degli equilibri biologici;

g) da euro mille/00 a euro tremila/00 per chi estrae materiali inerti dalle zone di protezione, a vocazione riproduttiva e per le quali esistano norme di tutela che limitano o vietano l'uso delle risorse nel loro complesso per motivi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi;

h) da euro cento/00 a euro trecento/00 per chi esercita la pesca senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale, ovvero con versamento scaduto o, pur avendo eseguito il versamento, ne è momentaneamente sprovvisto e non lo esibisce alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione amministrativa da euro duecento/00 a euro seicento/00 e divieto di pesca per tre anni;

p) da euro mille/00 a euro cinquemila/00 e sospensione della licenza di pesca per cinque anni, nei confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Si applica, inoltre, la sanzione da euro cinquanta/00 a euro centocinquanta/00 per chi raccoglie fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi. Per la detenzione, nelle immediate vicinanze del mare di esplosivi, di qualunque mezzo atto all'esercizio della pesca con la corrente elettrica, di sostanze idonee ad intorpidire le acque o stordire o uccidere specie ittiche, si applica l'ammenda di euro millecinquecento/00. In caso di recidiva l'importo è raddoppiato.

2. La violazione degli obblighi posti ai fini di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente è punita con la sanzione amministrativa da euro duemila/00 a euro seimila/00; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione si applica la sanzione amministrativa da euro quattromila/00 a euro dodicimila/00.

3. La Provincia esercita i poteri di sospensione della licenza di pesca da annotare nell'albo dei trasgressori alle norme della pesca marittima istituito presso le Province con la presente legge



Consiglio Regionale della Campania

4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge con le modalità e le procedure previste dalla L.R. 10 gennaio 1983, n. 13.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

(Regolamento di attuazione)

Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta Regionale approverà il regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute



Consiglio Regionale della Campania

Art. 26
(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'approvazione della presente legge e per gli esercizi finanziari successivi, le spese occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti e la relativa copertura finanziaria, sono determinate con la legge di approvazione del bilancio che impegna fondi propri nonché risorse nazionali e comunitarie. Tali risorse verranno appostate sulla UPB 1.74.176 così denominata: "Pesca e Acquacoltura"
2. la ripartizione delle risorse da assegnare alle Amministrazioni provinciali per lo svolgimento delle attività loro affidate avverrà sulla base di:
 - Lunghezza della costa
 - Numero di natanti in armamento
 - Numero di addetti iscritti nei registri dei pescatori marittimi
 - Stazza complessiva, misurata in GT, della flotta di pesca



Consiglio Regionale della Campania

Art. 29

SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Le sanzioni amministrative per la inosservanza della presente legge sono quelle previste dalla normativa nazionale vigente. Le modalità di applicazione sono quelle previste dalla L.R. 13/83.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 30
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

I CONSIGLIERI REGIONALI
Saverio
M. Di Pietro
V. Di Leo
L. Di Leo
A. Di Leo
S. Di Leo
M. Di Leo